



*Tribunale di Messina*  
*Seconda sezione civile - Ufficio Fallimenti*

---

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Antonino Orifici	Relatore
dott. Ugo Scavuzzo	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso presentato in data 28 novembre 2014 da HILDE FORTINI srl in liquidazione ed il piano di concordato nello stesso contenuto;

esaminati gli atti e sentito il giudice delegato;

ritenuto che — a seguito della riforma — sono escluse dal sindacato del tribunale le valutazioni attinenti alla convenienza della proposta ed alla meritevolezza del debitore, nonché quelle relative alla fattibilità economica del piano, dovendosi il decidente rimettere alle conclusioni dell'asseveratore, sicché il Tribunale è chiamato a verificare solamente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della proposta, nonché la fattibilità giuridica del piano, rimettendo poi alla votazione dei creditori qualsiasi valutazione sulla sostenibilità economica di quanto proposto;

atteso che l'istanza risponde ai requisiti formali di cui all'art. 161 legge fall., in quanto è sottoscritta dal legale rappresentante e la deliberazione è stata assunta a mezzo di atto notarile;

Rilevato che la domanda è stata proposta innanzi al tribunale territorialmente competente e che alla stessa sono allegati:

- a) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società debitrice;



d) l'indicazione dei valori dei beni;

ed è accompagnata dalla relazione a firma dell'attestatore (il quale appare in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.) che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; deve sottolinearsi che la predetta relazione appare esaustiva e rispondente ai requisiti di legge;

Rilevato che appare realizzata la causa del concordato, avendo il debitore fissato in cinque anni il termine per l'esecuzione del concordato ed essendo certo il raggiungimento di una percentuale adeguata di soddisfazione del ceto chirografario;

accertata altresì la sussistenza dei requisiti sostanziali di ammissibilità del ricorso, costituiti da:

a) la qualità di imprenditore commerciale non piccolo (requisito soggettivo);

b) lo stato di crisi dell'impresa (requisito oggettivo);

c) la concreta fattibilità del piano, quale risulta attestata dalla menzionata relazione del professionista;

Ritenuto che appare corretta la formazione delle classi, avendo il ricorrente tenuto conto del differente trattamento riservato ai vari creditori e avendo provveduto a raggruppare gli stessi in base ai diversi interessi che i vari creditori privilegiati degravati, distinti in base al grado del privilegio;

Rilevato altresì, che, sebbene il ricorso sia il terzo proposto in circa due anni e i due precedenti, dei quali uno in bianco, siano stati rinunciati, non sussistono indizi talmente gravi, precisi e concordanti da far ritenere la sussistenza di un abuso dello strumento concordatario;

Considerato che, ai fini della valutazione di cui sopra, assume valore dirimente, a parere del collegio, la circostanza che, al momento della decisione, siano pendenti istanze di fallimento, sulle quali, il tribunale, a causa della proposta di concordato non può deliberare;

Rilevato che, nel caso di specie, al momento del deposito della proposta e della decisione sulla stessa, non sussistono istanze di fallimento la cui decisione sarebbe stata impedita dal deposito della proposta stessa; va in particolare sottolineato che, sebbene l'ufficio abbia fissato l'udienza non solo per prendere atto della rinuncia della precedente proposta, ma anche per consentire ai creditori di presentare istanza di fallimento, possibilità messa in evidenza nel provvedimento di convocazione, nessuna parte – pubblica o privata - ha depositato o avanzato espressamente nel corso di tale udienza, istanza volta alla declaratoria di fallimento;

Considerato che l'unica istanza pervenuta è stata rinunciata prima del deposito del presente piano e della decisione sullo stesso;

Rilevato peraltro che dagli atti della procedura di concordato in bianco emerge la rilevante attività posta in essere al fine di giungere alla stipula di un accordo di ristrutturazione;

Ritenuto quindi che, se da un lato la rinuncia a due procedure appare comportamento non certo commendevole, dall'altro lato elementi di natura indiziaria quali la mancanza di istanze di fallimento e l'attività svolta al fine di raggiungere un accordo con i creditori, non consentono di affermare con la necessaria certezza, che il piano di concordato presentato rappresenti un abuso del diritto;



Rilevato altresì, ai fini della valutazione ex art. 160 secondo comma l.f., che i beni sono stati stimati nell'ambito di precedente procedura di concordato e che l'asseveratore ha reso la sua attestazione in ordine alla possibilità di soddisfazione del ceto privilegiato, pagato solo in parte, nell'ambito di una procedura fallimentare pura;

Ritenuto che appaiono correttamente indicati e puntualizzati i costi relativi ai tre cantieri che costituiscono il ramo di azienda in relazione al quale si prevede la prosecuzione dell'attività, attraverso la puntuale redazione dei computi metrici, inerenti le costruzioni dei tre complessi;

Considerato che è stata indicata anche la tempistica delle alienazioni ed i ricavi attesi, prevedendo che solo la differenza costituisce liquidità da destinare al concordato;

Considerato ancora che non compete al tribunale alcuna valutazione in ordine alla realizzabilità di tali operazioni nei tempi prospettati;

Ritenuto poi che la prosecuzione, limitata peraltro a tre cantieri, non è ostacolata dalla condizione giuridica di liquidazione dell'impresa, essendo tale attività finalizzata a conservare, il valore patrimoniale potenziale di un ramo di azienda della società;

Rilevato infatti che l'art. 2487 primo comma lett. C) prevede in generale che, nella determinazione dei poteri dei liquidatori, i soci possano deliberare sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

Rilevato opportuno determinare la somma da depositare per le spese della procedura, nella percentuale del 40% delle spese necessarie per la procedura;

Considerato che le spese di procedura, anche tenendo conto della attività svolta dai consulenti nel concordato precedente, possono essere quantificate in € 250.000,00;

P. Q. M.

Visto l'art.163 legge fall.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo richiesta da H \_\_\_\_\_ srl in liquidazione, con sede in Messina, via \_\_\_\_\_ iscritta al registro delle imprese di Messina con il REA \_\_\_\_\_

DELEGA

alla procedura medesima il giudice dott. Antonino Orifici.

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. \_\_\_\_\_, del foro di Messina

ORDINA

la convocazione dei creditori per la votazione sulla proposta di concordato per l'udienza del 30 gennaio 2015, \_\_\_\_\_, avanti al giudice delegato.



### FISSA

il giorno 9 gennaio 2015 quale termine finale per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, con l'avvertenza che essi potranno prendere visione in cancelleria del ricorso, della nota integrativa e dei documenti ad esso allegati.

### ASSEGNA

alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, il termine di giorni quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per effettuare il deposito della somma di € 100.000,00, presso la Cancelleria di questo Tribunale, come prescritto dall'art. 163, primo comma, n. 4 legge fall.

### ORDINA

l'affissione del presente decreto all'albo del Tribunale e la sua comunicazione alla cancelleria commerciale per l'iscrizione nel registro delle società.

### MANDA

alla cancelleria di dare immediata comunicazione del presente decreto, nelle forme di rito, al legale rappresentante della società proponente, allegando prova dell'avvenuta ricezione all'originale del provvedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Messina il giorno 10/12/2014.

*Il giudice Relatore*  
*dott. Antonino Orifici*

*Il Presidente*  
*dott. Giuseppe Minutoli*

